

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di San Vincenzo (LI), come sopra costituito, costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) l'azienda speciale comunale denominata "SAN VINCENZO SERVIZI", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dello Statuto del Comune di San Vincenzo.

L'attività dell'Azienda è regolata dalla normativa vigente, dalle leggi speciali di settore e dallo statuto approvato nella suddetta delibera n. 3 del giorno 8 febbraio 2024 e che si trova allegato sotto la lettera "A" alla stessa a sua volta allegata al presente atto sotto la lettera "A"

L'Azienda Speciale è ente strumentale multiservizi del Comune di San Vincenzo, dotato di personalità giuridica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, e quelle attribuite dal Comune stesso.

L'Azienda è costituita allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che rappresenta ed in particolare lo svolgimento nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo della Amministrazione Comunale, delle attività indicate nell'art.3 dello Statuto allegato e di ogni altra attività di servizio ad essa affidate dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 2


L'Azienda ha sede legale presso la sede del Comune di San Vincenzo in Via Beatrice Alliata n. 4, San Vincenzo.

L'Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune di San Vincenzo ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità economiche previste dal piano programma, svolgere la propria attività anche al di fuori del detto territorio.

Articolo 3

L'Azienda ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali e pubblici locali:

1. La gestione di arenili demaniali in concessione comunale, ivi comprese le attività di stabilimenti balneari;
2. Lo svolgimento di servizi di sorveglianza sugli arenili demaniali;
3. Lo svolgimento di servizi integrativi delle biblioteche comunali di cui all'art.117 del D.Lgs. n. 42/2004;
4. Gestione di servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo e per il tempo libero;
5. Fornitura al Comune di San Vincenzo di prestazioni amministrative e tecniche;
6. erogazione per il Comune di San Vincenzo di servizi strumentali in house providing con le modalità previste dall'art.



7 del D.lgs. n. 36/23 nonché erogazione di servizi pubblici locali (non a rete) a norma del D.lgs. n. 201/22;

7. Attività amministrative, anche a carattere autoritativo vincolato, funzionali o necessarie all'erogazione dei servizi di cui sopra;

8. Tutte le attività complementari, accessorie o strumentali ai servizi sopra elencati nonché qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile alle attività sopra indicate.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui al presente articolo.

Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente socio e dei vincoli di legge, previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può promuovere ulteriori attività finalizzate all'incremento dei servizi offerti e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 4

Il patrimonio dell'Azienda Speciale è costituito dal fondo iniziale di dotazione conferito dal Comune pari ad euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) e dai beni mobili successivamente dalla medesima acquisiti.

Il patrimonio dell'Azienda comprende:

- i beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi assegnati in dotazione del Comune all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili e mobili acquisiti dall'azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assegnati direttamente;
- eventuali contributi in conto capitale o versamenti o trasferimenti di terzi;
- riserve di rivalutazione, fondo di riserva, riserve statutarie o regolamentari e dalle altre riserve ed accantonamenti effettuati;
- utili o perdite derivanti dalla gestione.

L'Azienda speciale utilizza i beni del patrimonio comunale che la Giunta Comunale le destina, anche attraverso la forma del comodato, per l'esercizio delle sue attività o che siano dalla stessa direttamente acquistati ovvero le siano stati concessi, in uso o a titolo definitivo, da altri soggetti.

L'Azienda Speciale non può in alcun caso stipulare contratti di acquisto e alienazione di beni immobili né può concedere in locazione per un periodo superiore a nove anni o costituire diritti reali su beni immobili, senza espressa autorizzazione del Comune.

Per i beni mobili e immobili acquistati dall'Azienda Speciale l'ammortamento è calcolato dall'Azienda e registrato nel proprio bilancio; per i beni mobili e immobili concessi in comodato, il Comune comunica i dati, divisi per servizio, all'Azienda speciale al fine di una corretta individuazione e

custodia degli stessi nel tempo.

L'Azienda Speciale dispone altresì di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi svolti, dai proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a sua disposizione da parte di soggetti terzi, da trasferimenti finanziari del Comune o di altri enti pubblici ovvero erogati da ente o persona giuridica privata, da raccolta di fondi non istituzionali (donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, ecc.).

Le tariffe dei servizi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione nel rispetto del Piano Programma ed approvate dal Consiglio Comunale.

Il Comune trasferisce all'Azienda speciale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza. In particolare, attraverso tali trasferimenti, il Comune provvede esclusivamente alla copertura della differenza tra il costo dei servizi e le tariffe praticate.

L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standard quali-quantitativi stabiliti dal piano-programma. L'Azienda partecipa al procedimento di programmazione delle attività comunali mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 5

Sono organi dell'Azienda:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Direttore Generale;
- d. l'Organo di revisione legale dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo gestorio dell'Azienda.

Il consiglio è composto dal Presidente e da due membri nominati dal Sindaco.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione comunale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in generale su tutte le materie relative al funzionamento dell'Azienda; esso esercita le competenze che la legge, lo Statuto Comunale o lo Statuto dell'Azienda non riservino ad altri organi dell'Azienda Speciale o del Comune.

E' attribuita al Presidente la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Speciale nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, siano essi soggetti pubblici o privati con esclusione di quanto attribuito alle competenze del Direttore

A comporre il primo organo amministrativo, in qualità di Con-

siglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del sindaco, salvo revoca o dimissioni, sono stati nominati dal Sindaco, giusto provvedimento sindacale n. 3 del 12 febbraio 2024, il signori Francesca MAZZARA, Anna CRESTA e Mario GALLERI innanzi genealizzati, e precisamente:

Mario GALLERI quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesca MAZZARA e Anna CRESTA quali Consiglieri

I componenti il Consiglio di Amministrazione signori Francesca MAZZARA, Anna CRESTA e Mario GALLERI dichiarano di accettare la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge o dallo statuto allegato

Articolo 6

La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economica-finanziaria di "SAN VINCENZO SERVIZI" sono affidate ad un Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali secondo le leggi vigenti.

Il Revisore legale è nominato secondo le modalità previste dallo Statuto e dura in carica tre anni e comunque fino alla ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. È possibile la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, morte o per sopraggiunte incompatibilità previste dalla normativa vigente.

E' stato nominato dal Sindaco, quale Revisore Legale, giusto decreto sindacale numero 4 del 12 febbraio 2024, il signor Alessandro SENTIERI nato a San Vincenzo il giorno 16 ottobre 1962, codice fiscale SNT LSN 62R16 I390L

Articolo 7

L'esercizio dell'Azienda Speciale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e inviato entro il 10 aprile al Sindaco per la trasmissione al Consiglio Comunale e la conseguente approvazione.

Articolo 8

Qualora il Consiglio Comunale deliberi la revoca di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda ciò ne determina la messa in liquidazione

La delibera provvede a individuare i liquidatori e le procedure di liquidazione, fissando i tempi e le modalità della procedura di liquidazione, fermo restando che i beni immobili di proprietà aziendale devono essere trasferiti al Comune.

La durata dell'Azienda speciale è quindi indeterminata

Articolo 9

Sono a carico del Comune di San Vincenzo le spese del presen-

te atto

I costituiti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Di questo atto in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per undici facciate ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore